



Bruxelles, 29.1.2013
COM(2013) 35 final

2013/0019 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica gli allegati II e III della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011
relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia
del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari
nei confronti di figli e altri membri della famiglia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia è garantire l'efficacia di tale esazione. Considerato che la stragrande maggioranza delle richieste di alimenti riguarda i figli, la convenzione si pone anzitutto e soprattutto come strumento di tutela nei loro confronti.

Il 31 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 2007. La convenzione è stata firmata dall'Unione europea il 6 aprile 2011.

Il 9 giugno 2011, il Consiglio ha adottato la decisione relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 2007. Il deposito dello strumento di approvazione era previsto dopo il 10 dicembre 2012, termine fissato all'articolo 7 della decisione del Consiglio per la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, degli estremi delle autorità centrali designate a norma della convenzione, e delle informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di cui all'articolo 57 della convenzione.

Gli articoli 5 e 6 della decisione del Consiglio prevedono inoltre che l'Unione formuli la riserva di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione e le dichiarazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 44, paragrafi 1 e 2. I testi delle dichiarazioni e della riserva figurano negli allegati II e III della decisione del Consiglio.

Durante i negoziati il termine è stato fissato al 16 maggio 2011 allo scopo di consentire agli Stati membri di fornire informazioni per le dichiarazioni e le riserve da comunicare all'Unione al momento del deposito dello strumento di approvazione.

Tuttavia, dopo l'adozione della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011, alcuni Stati membri hanno avvertito la necessità di modificare la loro dichiarazione precedente (Lettonia) o di formulare *ex novo* la dichiarazione e le riserve ai sensi degli articoli 5 e 6 della decisione del Consiglio (Cipro, Lussemburgo e Portogallo).

Prima di depositare gli strumenti di approvazione, occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

La questione è stata discussa in seno al Consiglio durante le riunioni del Gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali), specialmente quella dell'11 giugno 2012. Le ultime richieste di modifica degli allegati sono state ricevute alla fine di luglio 2012 e le relative traduzioni in inglese il 20 agosto 2012. La Commissione ha informato gli Stati membri che le proposte di modifica della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 non sarebbero state adottate prima della fine di novembre 2012.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati II e III della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II della decisione 2011/432/UE del Consiglio contiene la riserva che l'Unione europea deve formulare all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, ai sensi dell'articolo 62 della convenzione.
- (2) L'allegato III della decisione 2011/432/UE del Consiglio contiene le dichiarazioni che l'Unione europea deve formulare all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, ai sensi dell'articolo 63 della convenzione.
- (3) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione modifiche aggiuntive alla riserva e alle dichiarazioni stabilite agli allegati II e III. È quindi opportuno modificare tali allegati prima di depositare lo strumento di approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 2011/432/UE del Consiglio sono sostituiti dai corrispondenti allegati della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

¹

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**Riserva dell'Unione europea
all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007
sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli
e altri membri della famiglia ("la convenzione"),
ai sensi dell'articolo 62 della convenzione**

L'Unione europea formula la riserva che segue di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione:

la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all'uso del francese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.

Il Granducato di Lussemburgo si oppone all'uso dell'inglese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.

**Dichiarazioni dell'Unione europea
all'atto dell'approvazione
della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007
sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli
e altri membri della famiglia ("la convenzione"),
ai sensi dell'articolo 63 della convenzione**

1. DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA g),
DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che negli Stati membri sottoelencati le domande diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione comprendono le informazioni o i documenti precisati per ciascuno degli Stati membri elencati:

Regno del Belgio:

– Per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), il testo completo della decisione o delle decisioni nella copia certificata o nelle copie certificate.

Repubblica ceca:

– Il mandato concesso all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42.

Repubblica federale di Germania:

– La cittadinanza del creditore, la sua professione o occupazione nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante legale.

– La cittadinanza del debitore, la sua professione o occupazione, se il creditore conosce tali informazioni.

– In caso di domanda di un prestatore di servizi di diritto pubblico che faccia valere crediti alimentari a titolo di un diritto trasferito, nome e recapito della persona il cui diritto è stato trasferito.

– In caso di indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti.

Repubblica di Lettonia:

- La domanda comprende le informazioni specificate nei pertinenti moduli raccomandati e pubblicati dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ed è corredata di una ricevuta di pagamento dell'imposta statale qualora l'istante non sia esonerato dal pagamento di tale imposta o non benefici di assistenza legale, nonché di documenti che confermino le informazioni presentate nella domanda stessa.

– La domanda indica il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, dell'istante; il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, del convenuto; i codici personali (se assegnati nella Repubblica di Lettonia) o i numeri di identificazione, se assegnati, di tutte le persone per le quali si chiedono gli alimenti.

– Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e paragrafo 2, lettere a) e c), della convenzione che non riguardano gli alimenti destinati ai figli (ai sensi dell'articolo 15 della convenzione) sono corredate di un documento attestante in quale misura l'istante abbia beneficiato dell'assistenza legale gratuita nello Stato d'origine, contenente informazioni sul tipo e sull'importo dell'assistenza legale già chiesta e indicante quale ulteriore assistenza legale sarà necessaria.

– Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sono corredate di un documento che indichi i mezzi di esecuzione scelti dall'istante (procedure di recupero di beni mobili, fondi e/o beni immobili del debitore).

– Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sono corredate di un documento contenente il calcolo dei debiti.

– Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), della convenzione sono corredate di documenti in grado di suffragare le informazioni relative alla situazione finanziaria e alle spese del creditore e/o del debitore.

Repubblica di Polonia:

I. Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

1. La domanda di riconoscimento di una decisione deve comprendere la denominazione dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento.

2. Devono essere acclusi i seguenti documenti:

- originale del titolo esecutivo (copia autenticata della sentenza unitamente alla formula esecutiva),
- elenco dettagliato degli arretrati,
- estremi del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi oggetto dell'esecuzione,
- copia della domanda unitamente agli allegati,
- traduzione di tutti i documenti in polacco a cura di un traduttore giurato (professionista).

3. La domanda, i motivi della domanda, l'elenco degli arretrati e le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

4. Qualora il creditore non sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo, occorre indicarne il motivo nella domanda (per esempio smarrimento o distruzione del documento oppure titolo esecutivo non emanato dall'organo giudiziario).

5. In caso di smarrimento del titolo esecutivo, occorre accludere la domanda di ulteriore rilascio del titolo esecutivo in sostituzione di quello smarrito.

II. Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

1. La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti per i figli deve indicare l'importo mensile degli alimenti richiesti nel titolo per ciascun creditore.

2. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

3. Nei motivi della domanda di emanazione di una decisione occorre dichiarare tutti i fatti che giustificano la richiesta e, in particolare, fornire informazioni riguardanti:

a) il rapporto tra creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento giudiziario), altro parente, coniuge, ex coniuge, affine;

b) le informazioni sulla situazione patrimoniale del creditore dovrebbero contenere dati relativi:

- all'età, allo stato di salute e al grado d'istruzione del creditore,

- alle spese mensili del creditore (alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prevenzione, spese mediche, riabilitazione, formazione, tempo libero, spese straordinarie, ecc.),
 - (qualora le prestazioni alimentari nei confronti di figli siano richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati devono essere forniti per ciascun soggetto),
 - al grado d'istruzione del genitore che si prende cura del creditore minorenni, alla qualifica professionale conseguita e alla professione effettivamente esercitata,
 - alle fonti e agli importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore,
 - alle spese mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenni per il proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico, in aggiunta al creditore;
- c) le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono comprendere anche dati sul grado d'istruzione del debitore, sulla qualifica professionale acquisita e sulla professione effettivamente esercitata.

4. Occorre indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.).

5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

6. La domanda dev'essere corredata dall'originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredata da una traduzione autenticata in polacco.

7. Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

III. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

1. La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:

a) la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;

b) l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi.

2. I motivi addotti nella domanda devono indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti.

3. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

4. Occorre indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.).

5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

6. La domanda dev'essere corredata dall'originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredata da una traduzione autenticata in polacco.

7. Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

IV. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

1. La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:

a) la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;

b) l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi.

2. Nelle motivazioni addotte nella domanda si deve indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti.

3. La domanda e le relative motivazioni devono essere firmati personalmente dal debitore.

4. Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione

del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.).

5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

6. La domanda dev'essere corredata dall'originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione autenticata in polacco.

7. Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

Repubblica portoghese

I. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

- La domanda di esecuzione di una decisione dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 25, da:

1. l'elenco dettagliato degli arretrati e, in caso di indicizzazione di un credito esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione; in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti;

2. gli estremi completi del conto bancario sul quale devono essere trasferiti gli importi.

II. Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

– La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti destinati ai figli, ai sensi dell'articolo 15, dev'essere corredata dei seguenti documenti giustificativi:

1. l'importo mensile degli alimenti destinati ai figli richiesti per conto di ciascun creditore;

2. le motivazioni della domanda di emanazione della decisione, nelle quali si devono riferire tutti i fatti a sostegno della domanda stessa e si devono fornire informazioni su:

a) il rapporto tra creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento giudiziario), con presentazione di un certificato che attesti la filiazione/adozione;

b) la situazione finanziaria del rappresentante legale del creditore o dei creditori (genitore o tutore), che deve comprendere dati relativi:

– alle spese per la pensione alimentare mensile: alimentazione, salute, abbigliamento, alloggio e istruzione (qualora le prestazioni alimentari destinate ai figli siano richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati devono essere forniti per ciascun soggetto);

- alle fonti e agli importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore;
 - alle spese mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenni, per il proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico;
3. la domanda e le relative motivazioni, firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

III. Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

- La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:

1. la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;
2. l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi;
3. nelle motivazioni, un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti;
4. documenti giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata;
5. sulla domanda e sulle motivazioni, la firma personale del creditore o dei creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

IV. Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

- La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti (presentata dal debitore) deve comprendere:

1. la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;
2. l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi;
3. nelle motivazioni, un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti;
4. documenti giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata;

5. sulla domanda e sulle motivazioni, la firma personale del debitore o dei debitori.

Repubblica slovacca:

– Informazioni sulla cittadinanza di tutte le parti interessate.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Inghilterra e Galles

Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare le proprie difese o un ricorso; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile.

Scozia

Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile.

Irlanda del Nord

Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è

stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Inghilterra e Galles

Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Scozia

Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile.

Irlanda del Nord

Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se

applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decreto Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

Inghilterra e Galles

Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Scozia

Idem come sopra per l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Irlanda del Nord

Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro - in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Inghilterra e Galles

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.

Scozia

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli.

Irlanda del Nord

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f)

Inghilterra e Galles

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro – in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.

Scozia

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che al debitore è stato notificato il procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile.

Irlanda del Nord

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Inghilterra e Galles

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Scozia

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli.

Irlanda del Nord

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Inghilterra e Galles

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Scozia

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile.

Irlanda del Nord

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del figlio o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo – di residenza e di lavoro - in cui si trova il creditore; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Considerazioni generali

Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale di Inghilterra e Galles desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese (se necessario).

Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale dell'Irlanda del Nord desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese.

2. DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che gli Stati membri sottoelencati accettano le domande ed i relativi documenti tradotti, oltre che nella loro lingua ufficiale, nelle lingue precisate per ciascuno degli Stati membri elencati:

Repubblica ceca: slovacco

Repubblica di Estonia: inglese

Repubblica di Lituania: inglese

Repubblica di Cipro: inglese

Repubblica slovacca: ceco.

3. DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che nel Regno del Belgio i documenti devono essere redatti o tradotti in francese, olandese o tedesco a seconda della parte del territorio belga in cui devono essere presentati i documenti.

Le informazioni relative alla lingua che dev'essere usata in una determinata parte del territorio belga possono essere trovate nel manuale degli organi riceventi di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti"). Detto manuale può essere consultato sul sito web

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

Cliccare su:

"Notificazione e comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]"/"Documenti"/"Manuale"/"Belgio"/"Geographical areas of competence" (pagg. 42 e seg.)

o andare direttamente al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

e cliccare su "Geographical areas of competence" (pagg. 42 e seg.).